

del 26 novembre 2023



Riapertura dei termini di adesione al Fondo Credito INPS

"Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito il Fondo Credito Inps per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

Riportiamo il testo della lettera inviata al Presidente del Consiglio dalla Segreteria Nazionale il 22 novembre 2023:

"Con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato istituito il Fondo Credito Inps per la Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

L'adesione al predetto fondo, originariamente riservata ai

dipendenti pubblici in servizio, è stata poi estesa anche ai pensionati, i quali possono opzionarla entro l'ultimo giorno di lavoro.

Al riguardo, l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP anche ai pensionati, già dipendenti pubblici, che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto 7 Marzo 2007, n. 45 (pubblicato sulla G.U. 10 Aprile 2007) ha adottato il regolamento di attuazione del citato art. 1, comma 347, della Legge 266/2005.

L'iscrizione al fondo è propedeutica all'accesso a una serie di importanti prestazioni quali: prestiti attraverso cessione del quinto della retribuzione, mutui ipotecari a tasso agevolato, ammissione a collegi universitari e a soggiorni vacanza, borse di studio, master universitari, corsi di lingue, assistenza domiciliare per persone non autosufficienti, e screening per la prevenzione delle principali patologie oncologiche e cardiovascolari.

L'iscrizione al Fondo Credito è, inoltre, fondamentale anche ai fini della richiesta di anticipo TFS e TFR all'Inps.

Dalla data del 20 agosto 2021 tutti i soggetti interessati debbono avvalersi della modalità telematica di presentazione della domanda di adesione che prevede un termine che impone al pensionando di esercitare tale facoltà tassativamente ed inderogabilmente entro l'ultimo giorno di servizio. Superato tale termine, si perde irrevocabilmente la possibilità di aderire poiché la normativa vigente non prevede meccanismi che consentano al pensionato di poter azionare successivamente tale opzione.

Invero, come precisato dall'INPS con il messaggio nr. 3282/2017 l'adesione volontaria e facoltativa alla gestione credito per i pensionati ex INPDAP deve essere esercitata entro l'ultimo giorno di servizio, richiamando nel merito il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 45 del 7 marzo 2007.

Di converso, in caso di presentazione della domanda entro i termini previsti dalla suddetta normativa l'adesione al fondo credito INPS diventa irrevocabile, così come previsto dall'articolo 1, comma 485, della legge n. 160/2019.

La decadenza della facoltà di adesione volontaria e facoltativa al fondo Credito INPS, opera anche nel caso in cui la mancata adesione entro il termine previsto dell'ultimo giorno di servizio sia stata originata da mero errore materiale dell'interessato (es.: Errore nella spunta della relativa casella di domanda in modalità on line) e anche qualora l'errore materiale sia stato cagionato dall'operatore del patronato a cui sia stato conferito mandato di delega per la presentazione telematica della domanda di pensionamento. (Ipotesi di errore materiale nella manifestazione di volontà delegata al patronato).

Gli istituti di autotutela ordinariamente previsti per sanare eventuali patologie sorte durante la fase istruttoria di un qualsiasi procedimento amministrativo non trovano, nelle disposizioni normative in esame, alcuna possibile applicazione neppure nel caso in cui la mancata adesione al fondo credito INPS sia stata determinata da un evidente vizio di formazione e/o manifestazione di volontà, come ad esempio nel caso in cui la carenza di informazioni fornite dall'operatore del patronato all'interessato in sede di presentazione di domanda di pensionamento sia stata tale da non consentire al dipendente pubblico di esplicitare una piena e corretta scelta consapevole.

Per superare le difficoltà applicative ed operative originate dalla attuale rigidità della procedura di adesione al Fondo Credito, il legislatore è intervenuto, anche di recente, prevedendo la riapertura dei termini per l'adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E così, in virtù dell'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2019, n. 1603, numerosi pensionati ex dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della suddetta legge (1° gennaio 2020) non risultavano iscritti alla citata gestione unitaria, hanno potuto presentare, avvalendosi esclusivamente della procedura telematica, domanda di adesione al Fondo Credito INPS.

L'introduzione della citata disposizione normativa ha reso possibile l'apertura di una finestra temporale che ha consentito a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici che non avevano esercitato l'opzione a tempo debito, di poter comunque aderire al fondo credito INPS.

Con la circolare nr. 128 del 19 agosto 2021 sono state fornite indicazioni in ordine alla previsione di cui all'articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e al regolamento attuativo di cui al D.M. 12 maggio 2021, n. 110, "Regolamento recante adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 186 del 5 agosto 202. In particolare, la riapertura dei termini consisteva nella possibilità di esercitare l'opzione perentoriamente entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 110/2021 (data ultima per aderire 20 febbraio 2022), avvalendosi della procedura telematica "Adesione alla gestione delle prestazioni creditizie e sociali".

Alla luce di quanto precede, in considerazione delle segnalazioni pervenute da numerosi pensionati ex dipendenti pubblici soprattutto appartenenti al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, si ritiene necessario richiedere, in via urgente, una iniziativa a carattere normativo che preveda la riapertura dei termini di adesione al Fondo Credito presso l'INPS "Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali" e la previsione di un nuovo regime procedurale che determini l'attenuazione della rigidità delle attuali modalità di adesione, allo scopo di eliminare una situazione che, di fatto, preclude a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici l'accesso a importanti servizi creditizi e sociali. Detta esigenza, più volte rappresentata anche dalle diverse sigle sindacali confederali, si appalesa ineludibile per consentire a numerosi pensionati ex dipendenti pubblici, attualmente impossibilitati a aderire al Fondo Credito INPS, di accedere ai numerosi servizi di assistenza creditizia e sociale predisposti dall'istituto e di ampliare, con il loro significativo apporto contributivo, la capienza economica del fondo, rafforzandone la capacità di assolvere alle funzioni per le quali è stato istituito".

Pagamento della tredicesima per pensionati e dipendenti pubblici 2023

La tredicesima mensilità secondo la legge 350/2001 – deve essere accreditata secondo un calendario specifico, che segnala date diverse a seconda delle varie categorie di lavoratori.

Ricordiamo che per gli statali, le date del 15 e 16 dicembre sono stabilite per legge ma, se cadono di domenica e lunedì, generano il pagamento anticipato. In pratica, qualora il giorno di paga coincida con un festivo o non lavorativo il pagamento deve essere anticipato al primo giorno utile.

Per i pensionati, invece, il versamento della tredicesima avverrà ad inizio mese: il primo giorno lavorativo per banche e poste.

L'accredito dello stipendio (compresa la tredicesima) su noiPA per i dipendenti pubblici, il comparto Scuola, Istruzione e Ricerca (personale di ruolo o con contratto annuale) è previsto per giovedì 15 dicembre ma l'importo è online.

Compensi per lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato

Con circolare N. 555/V-RS/Area 1^ prot. 0017336 del 23 novembre 2023, avente ad oggetto la liquidazione compensi prestazioni lavoro straordinario rese in eccedenza, la Direzione Centrale per i servizi di ragioneria ha comunicato che, con il cedolino di dicembre saranno liquidate le prestazioni di lavoro straordinario, rese in eccedenza ai limiti mensili, nel periodo MAGGIO-GIUGNO 2022.

Indennità di accompagnamento con ricovero gratuito

Le persone non autosufficienti titolari di indennità di accompagnamento INPS continuano ad avere diritto alla prestazione anche in caso di ricovero gratuito presso una struttura pubblica nel caso in cui necessitino di assistenza supplementare rispetto a quella che la struttura sanitaria è in grado di fornire.

Lo precisa l'INPS con messaggio 3347/2023 che fornisce le indicazioni per presentare la corretta documentazione, ai fini del godimento del beneficio. Ricordiamo che la legge 18/1980 escludeva dall'indennità di accompagnamento le persone ricoverate gratuitamente in un istituto. Tuttavia, sentenze della Corte costituzionale hanno ritenuto questa disposizione illegittima nel caso in cui il paziente abbia bisogno di assistenza ulteriore rispetto a quella che la struttura è in grado di fornire.

Occorre precisare che nel caso in cui il ricovero non sia interamente gratuito e ci sia anche solo una parte della retta a carico dell'assistito, la compatibilità dell'indennità di accompagnamento era già prevista, attraverso una diversa procedura le cui istruzioni sono contenute nel messaggio nel messaggio INPS 18291/2011 del 26 settembre 2011.

La platea dei beneficiari è, dunque, formata dagli invalidi la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l'assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato, al fine di garantire un'assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita.

Oppure, nel caso dei minori, quando la presenza dei genitori per l'intera giornata sia assolutamente necessaria per il benessere fisico e relazionale del paziente, e utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.

La dichiarazione, presente sul portale INPS, va firmata dal titolare dell'indennità di accompagnamento oppure dall'amministratore di sostegno o dal legale rappresentante (nel caso, per esempio, dei genitori). Essa va inviata all'INPS, in via telematica, al termine di un periodo di ricovero superiore a 29 giorni (se è più breve l'indennità è sempre compatibile).

La procedura è disponibile nell'area riservata del portale dell'istituto di previdenza, seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Per disabili/invalidi/inabili" > "Dichiarazioni di responsabilità e ricoveri indennizzati".

Nel modulo bisogna indicare le date di inizio e fine ricovero, e va allegata la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante che la prestazione assicurata non esaurisce tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita. Non è necessario produrre altri certificati sanitari, cartelle cliniche o documentazione riguardante le patologie invalidanti.

L'INPS dopo aver svolto i controlli di regolarità registrerà i periodi dichiarati nel campo "GP2IC23" del Data Base Pensioni, con il codice 6, denominato "Ricovero indennizzato in struttura pubblica ". In questo modo, le procedure di calcolo per l'indennità di accompagnamento non genereranno un indebito.

Whistleblowing e ruolo sindacale

Per incoraggiare la denuncia nei casi di whistleblowing è necessario assicurare al segnalante la protezione da possibili ed eventuali ritorsioni o vessazioni. Fondamentale allo scopo è, in primo luogo, il beneficio dell'anonimato, specie se il contesto è poco trasparente o tollerante verso comportamenti devianti.

La tutela del segnalante appare decisiva in quanto lo stesso, con la sua denuncia, può permettere di perseguire eventi che possano recare concreti effetti avversi per l'utenza o per l'organizzazione stessa con impatti legali, patrimoniali e reputazionali. Importante è il ruolo che le organizzazioni sindacali possono svolgere, nel contesto definito dal d. lgs. 24/2023 (DLWB) che recepisce la direttiva europea 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Il provvedimento si applica oltre che al settore pubblico e privato e le nuove norme sono applicabili dal 15 luglio per il settore pubblico e le imprese con una compagine di almeno 250 elementi e dal 17 dicembre per quelle fino a 249. Sia per il segnalante che per il facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante) il DLWB prevede una serie di protezioni che vanno dalla tutela della riservatezza al divieto di ritorsione alle misure di sostegno da parte di soggetti del terzo settore che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC e siano iscritte in un elenco da quest'ultima tenuto (informazioni, assistenza e consulenza per le segnalazioni). Per quel che concerne il ruolo delle organizzazioni sindacali, premesso che queste sono per definizione legittimate a interessarsi al rispetto della legalità nei luoghi di lavoro, tuttavia, va subito chiarito che il whistleblowing in Italia non può essere utilizzato dai sindacati per la segnalazione diretta di illeciti (in forma protetta), poiché questa è consentita solo alle persone fisiche che operano a nome proprio.

Invero, con riguardo alla segnalazione di ritorsioni, mentre secondo le norme previgenti (cfr legge 179/2017), le OO.SS. maggiormente rappresentative erano legittimate a segnalare ritorsioni – all'ANAC per il comparto pubblico e all'Ispettorato nazionale del lavoro per il comparto privato (limitato alle organizzazioni con modelli ex 231/2001) -, nel nuovo contesto tale facoltà non è più prevista per i sindacati.

Spetta al sindacato, in quanto corpo intermedio con tutela costituzionale, vegliare sulla fisiologia dei processi organizzativi a tutela dei lavoratori, dell'organizzazione pubblica o privata che sia e della collettività in generale che dei relativi output è fruitrice.

In tal senso, l'art. 4 del DLWB prevede che le OO.SS. debbano essere sentite dalle diverse organizzazioni, pubbliche e private, in sede di impianto dei canali interni di segnalazione.

Su tale aspetto è da ritenere che le OO.SS. potrebbero, in casi di non condivisione dell'assetto definito dall'organizzazione, presentare una propria istanza all'ANAC per evidenziare quelle che ritenessero non conformità sanzionabili da tale Autorità. Analogamente potrebbe essere presentata una istanza al Garante privacy per rappresentare quelli che a loro avviso fossero aspetti di procedura / processo che possono ledere la privacy dei potenziali segnalanti;

Avviene di frequente che il lavoratore segnalante si rivolga a un esponente sindacale in forma personale e riservata per chiederne il coinvolgimento come facilitatore. Ma il sindacato può anche istituzionalizzare con la contrattazione decentrata o organizzare in proprio un servizio di facilitazione a favore dei segnalanti, nel senso di mettere a disposizione dei potenziali whistleblower la competenza di singoli esponenti sindacali disponibili a supportare il lavoratore interessato, garantendone la riservatezza.

Si tratterebbe di fare in modo che il potenziale segnalante abbia la possibilità di contattare d'iniziativa uno fra gli elementi del sindacato che si siano preventivamente dichiarati disponibili a esperire il ruolo di facilitatore (e impegnati con ciò alla riservatezza sui contatti avuti) e resi noti agli iscritti.

Va, altresì, tenuto anche presente che le OO.SS. rientrano fra i canali attraverso cui il segnalante può effettuare, nei casi previsti dall'art. 15 del DLWB, una divulgazione pubblica, a meno che il segnalante non voglia tenere riservate verso l'esterno le sue generalità, ai fini della relativa configurazione (secondo le Linee guida sul DLWB di recente emanate dall'ANAC le segnalazioni anonime sono equiparate a quelle sottoposte a vigilanza "ordinaria" precisando

comunque che – in linea con l'art. 16 DLWB – nel caso il soggetto venisse poi individuato e sottoposto a ritorsioni potrà fruire delle tutele del DLWB).

Le previsioni del DLWB non possono essere oggetto di rinunce o transazioni salvo che ai sensi dell'art. 2113.4 del Codice civile che prevede alcune sedi "protette" per tali accordi, fra cui la commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.). Pertanto. Il sindacato è fra i garanti del rispetto delle previsioni a favore del whistleblower.

Commutazione congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi

Un nostro iscritto chiede di conoscere quali siano le modalità di conversione di un congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

Con la circolare 333ORD/0005248 del 23 dicembre 2022, Il Dipartimento della P.S. ha diramato chiarimenti in ordine alla trattazione delle istanze presentate dal Personale intese ad ottenere la commutazione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi.

La circolare prevede che il Personale che intenda ricorrere all'istituto del congedo straordinario per gravi motivi è tenuto a preavvisare l'Ufficio di appartenenza, presentando apposita istanza di concessione diretta dell'istituto in esame, adeguatamente motivata e corredata della dovuta documentazione, ovvero contenente riserva di presentare idonea documentazione al massimo al rientro ni servizio. Qualora la documentazione comunque prodotta non risulti pertinente o esaustiva, si dovrà provvedere a commutare li periodo di congedo straordinario per gravi motivi, indebitamente fruito, in congedo ordinario o in aspettativa senza, assegni, secondo le modalità previste dall' art. 3 comma 15-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 73, l'art. 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 95 del 2017, introdotto all'art, 37, comma I, lett. i), del decreto legislativo 27 dicembre 2019,n. 172, prevede che "I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, c h i e d e r n e imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente".

Secondo il Dipartimento, tale disposizione, delineando il regime giuridico: applicabile nelle ipotesi ni cui il dipendente risulti essere stato assente ingiustificatamente dal servizio, renderebbe desueta la prassi procedurale della previa richiesta del congedo ordinario e della sua successiva eventuale conversione ni congedo straordinario, volta, in concreto, a fornire comunque "copertura", nel caso di difetto o insufficienza della documentazione giustificativa dell'assenza. La stessa procedura, secondo il Dipartimento, si applica anche nello secifico caso concernente le assenze dal servizio per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Aperta procedura di infrazione UE sull'assegno Unico

La Commissione Europea ha aperto una procedura d'infrazione in materia di Assegno Unico e universale per i figli a carico contestando il doppio requisito dei due anni di residenza nel Paese e della convivenza per poter ottenere il sussidio INPS in guanto discriminatorio.

Il Governo italiano ha ora due mesi per rispondere al parere della Commissione UE e adottare le misure necessarie a sanare il difetto normativo. Diversamente, potrà essere deferito alla Corte di Giustizia Europea e riceverne le relative sanzioni.

La procedura d'infrazione UE è stata formalmente aperta lo scorso febbraio, motivata da due principali punti critici della norma italiana sull'Assegno Unico (Dlgs 230/2021), proprio in relazione ai due requisiti in questione (residenza biennale nel Paese, convivenza nel nucleo dei figli), i quali:

violano il diritto UE sulla libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) perché non li trattano tutti allo stesso modo,

non rispettano il regolamento (CE) 2004/883 sul coordinamento della sicurezza sociale (che vieta qualsiasi requisito di residenza per ricevere prestazioni di sicurezza sociale come gli assegni familiari).

Dopo la risposta inoltrata a giugno alle prime contestazioni, non essendo giunte le interlocuzioni tra Roma e Bruxelles ad alcuna soluzione di accordo, con l'invio del parere motivato si fissa ora la scadenza formale di due mesi entro la quale l'Italia dovrà conformarsi al diritto dell'Unione Europea.

I riflessi interessano gli Italiani che vivono all'estero i quali, con l'istituzione della nuova misura hanno anche perso le detrazioni spettanti per figli a carico, essendo state convertite nel nuovo strumento, che però è loro precluso e gli stranieri che hanno figli residenti in Italia, compresi molti frontalieri, i quali restano fuori dall'Assegno Unico non figurando nel nucleo ISEE.

L'Italia deve ora provvedere a modificare l'attuale disciplina dello strumento. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di Giustizia Europea.

1141 posti per Vice Ispettore – parziale rideterminazione della graduatoria

Concorso Interno, per titoli ed esami, 1141 posti per Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza – del 31 dicembre 2020. –

Pubblicazione del decreto di parziale rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori in favore di un candidato

La DAGEP ha comunicato che, sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/46 del 20 novembre 2023, è pubblicato il decreto di parziale rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso in oggetto.

Si precisa inoltre, che il suddetto Bollettino Ufficiale è disponibile sul sito https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito della rete internet: https://dv.poliziadistato.it.

A Modena e Bolzano alloggi a prezzo calmierato per gli agenti di Polizia Romano (SIULP): «La strada è quella giusta»

Sicurezza, ordine pubblico e tranquillità sociale gli obiettivi per un futuro migliore della nostra società, ma per arrivare a tali importanti traguardi c'è bisogno non solo di una maggiore presenza di Polizia e Forze dell'Ordine in generale nelle nostre città, ma anche che tale personale permanga a lungo sul territorio per acquisirne conoscenza e peculiarità. Felice Romano, Segretario Generale del SIULP, da sempre si batte per il riconoscimento di una giusto aiuto economico per gli operatori di Polizia, soprattutto per i più giovani, al fine di affrontare al meglio le spese, altissime nelle maggiori città soprattutto del nord Italia, inerenti la prima casa. Prezzi d'acquisto o affitti dedicati per i poliziotti, e qualcosa inizia a muoversi. Modena e Bolzano i primi casi grazie al coinvolgimento partecipato e attento della politica locale: "Le amministrazioni locali iniziano a raccogliere con iniziative concrete l'appello che il SIULP rivolge da anni – spiega Felice Romano – Apprezzo la decisione del Comune di Modena che ha deciso di mettere a disposizione per la Polizia di Stato un totale di circa 50 appartamenti a canone d'affitto calmierato. Come pure anche a Bolzano sono stati dati alle Forze di Polizia altri 10 appartamenti alle stesse condizioni".

"Questi, sia chiaro, sono i primi cenni di un fenomeno che mi auguro a cascata veda presto altre amministrazioni muoversi in tal senso – conclude Romano – e di fronte alla comprovata volontà politica degli Enti Locali, spetterà poi all'amministrazione dell'Interno prevedere, senza indugi, significativi incrementi di organico. Iniziative del genere sono alla base di una migliore condizione di vita, con riflessi immediati sul turismo, sull'imprenditoria e su tutta l'economia dei territori interessati".

Roma, 23 Novembre 2023

Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato

La Dagep ha comunicato che sul sito istituzionale della Polizia di Stato, all'indirizzo www.poliziadistato.it, nella pagina relativa al concorso, con relativo avviso sul Portale unico del reclutamento, disponibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, è pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023.



Per avere un conto con interessi garantiti, canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti. Un conto che fa risparmiare, anche la plastica ai mari.



Tutti i servizi digitali.Condizioni esclusive per SIULP.



tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 47/2023 del 26 Novembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123